



*Comune di
Capurso*



*Comune di
Cellamare*



*Comune di
Triggiano*



*Comune di
Noicàttaro*



*Comune di
Rutigliano*



*Comune di
Valenzano*

**ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI DEL BACINO
A.R.O. n. 7
“Entrotterra Pianura”**

Numero d'ordine: 1

Seduta del 19/03/2019

Oggetto: Presa d'atto della sentenza del Consiglio di Stato n.00827/2019 – Conferma Revoca delibera n.1 del 10/02/2015 e ss.mm.ii avente ad oggetto l'approvazione del progetto relativo alla gestione associata del servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di Marzo, alle ore 11,00, presso il Comune di Triggiano, giusta convocazione del Sindaco di Triggiano prot. n.7749 del 14/03/2019, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci del Bacino “ARO7/BA - Entrotterra Pianura”, nelle persone dei Sigg.ri:

N.	Comuni ARO7/BA	Rappresentanti	Presenti	Assenti
1	Triggiano	Sindaco Antonio Donatelli	X	
2	Capurso	Sindaco Francesco Crudele	X	
3	Cellamare	Sindaco De Santis Michele	X	
4	Noicàttaro	Sindaco Raimondo Innamorato	X	
5	Rutigliano	Sindaco Roberto Romagno		x
6	Valenzano	Commissario Prefettizio - Camerini Rosaria Ermelinda	X	
		TOTALI	5	1

Presiede il Sindaco di Triggiano - Presidente dell'Assemblea –Dott. Antonio Donatelli.

Sono presenti: per l'AGER Puglia, l'avv. Francesco Cantobelli, su delega del Commissario ad Acta, avv. Gianfranco Grandaliano, il Dirigente dell'Ufficio Comune ARO, dr. Domenico Pignataro e l'avv. Marco Lancieri, legale dell'ARO.

Partecipa, nella Sua qualità di Segretario dell'Assemblea, il Segretario Generale del Comune di Triggiano, Dott. Luigi Di Natale.

L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE:

- i Comuni di Triggiano, Cellamare, Capurso, Noicattaro, Rutigliano e Valenzano, sono componenti dell'Ambito di Raccolta Ottimale – ARO n./7 di Bari ed in quanto tali risultano inseriti nel Piano d'Ambito oggetto di Gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nel territorio dei predetti Comuni;
- il raggruppamento degli Enti locali in ARO ha l'obiettivo dichiarato di raggiungere le auspiccate economie di scala che, garantendo la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU per più Enti, consenta di abbattere i costi fissi, raggiungendo una riduzione del costo complessivo dell'appalto;
- in data 21 marzo 2013 tra i Comuni di Capurso, Cellamare, Noicattaro, Rutigliano, Triggiano e Valenzano, inseriti nel bacino A.R.O. n.7, è stata sottoscritta, ai sensi dell'art. 30 TUEL, la convenzione per la costituzione dell'Associazione “**A.R.O. n. 7 Entroterra Pianura**” per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi;
- la finalità principale della suddetta Convenzione è la gestione associata dei compiti inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei comuni associati con l'obiettivo quindi di raggiungere la qualità ambientale e la razionalizzazione dei costi complessivi del servizio integrato;
- l'art. 5 della suddetta Convenzione al comma 1 lett.c) stabilisce che è demandata all'Assemblea dell'ARO l'adozione della proposta di progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'Aro BA/7 da sottoporre ai Consigli Comunali per la formale approvazione;
- lo Studio “Cincavalli – De Pascali Ingegneri Associati, ing. A. Lattarulo e ing. G. Intini”, quale R.T.P. che era stato incaricato della redazione del progetto relativo alla gestione associata del Servizio Unitario di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi” ha presentato, giusta nota n.9/2015, assunta al protocollo dell'ente capofila in data 20/02/2015, al n.522/P.L., il relativo Piano Industriale;
- con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'ARO 7/BA n.1 del 10/02/2015 è stato approvato il progetto e relativo “**Piano Industriale**” del “*Servizio Unitario di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati e Servizi Annessi*”;
- con delibere assembleari di seguito indicate, si sono autorizzate, onde allineare i servizi da espletarsi all'interno dei diversi territori comunali del Bacino “ARO7/BA”, alcune variazioni sia per l'Ente Comune di Noicattaro e sia per il Comune di Rutigliano, pervenendo, in diminuzione, alla rideterminazione dei relativi “Quadri Economici”:
 - a) Deliberazione dell'Assemblea dell'ARO7/BA n.2 del 05/10/2015, avente ad oggetto: “Approvazione nuovo quadro economico del Comune di Noicattaro”;
 - b) Deliberazione dell'Assemblea dell'ARO7/BA n.3 del 07/10/2015, avente ad oggetto: “approvazione nuovo quadro economico del Comune di Rutigliano”.
- il Piano Industriale del Servizio Unitario di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti solidi Urbani è stato sottoposto ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;
- in seguito, a distanza di circa tre anni dalla sua presentazione, gli Enti facenti parte dell'ARO hanno rilevato che il Piano Industriale non risultava più adeguato agli sviluppi gestionali recenti e che presentava una serie di criticità, prima fra tutte i proventi decisamente più elevati di quelli realmente sostenuti dagli stessi Comuni nell'ambito delle procedure di gara ponte medio tempore espletate;
- si ravvisava quindi la necessità di procedere ad un aggiornamento/adequamento del Piano Industriale sia per via delle evoluzioni tecnologiche, che per i miglioramenti delle performances di igiene urbana conseguiti dai singoli comuni dell'ARO nelle predette gare ponte;
- successivamente, con la delibera n.3 del 07/05/2018 l'Assemblea dei Sindaci dava indirizzo ai Dirigenti del Servizio Ambiente dei Comuni aderenti all'ARO di predisporre apposita relazione in ordine alle ragioni tecniche ed economiche atte a giustificare un riesame del progetto d'ambito;

- con delibera n.4 del 01/06/2018 (che costituisce parte integrante del presente provvedimento) l'Assemblea dei Sindaci procedeva alla revoca della delibera assembleare n.1 del 10/02/2015 per tutte le criticità tecnico – economiche emerse e recepite nelle motivazioni degli atti trasmessi dai Comuni facenti parte dell'Ambito di raccolta ottimale ARO n.7 di Bari ed ivi espressamente riportati e richiamati;

PRESO ATTO della sentenza n. 827/2019 notificata in data 27/02/2019 e pervenuta con prot. n.5824 del 27/02/2019 con la quale il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Puglia n.601/2018 con conseguente annullamento del provvedimento dell'ARO n.7/BA del 10 Novembre 2017 nella sola parte in cui disponeva la esclusione di Ecotecnica s.r.l. dalla procedura di gara per l'appalto del servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti;

CONSIDERATO che:

– a seguito della suindicata sentenza, il Consiglio di Stato ha ripristinato l'originaria collocazione in graduatoria della sola ditta Ecotecnica s.r.l. che era stata esclusa dalla procedura di gara - con provvedimento del 10 Novembre 2017 del Dirigente del Settore Polizia Locale - , unitamente agli altri due operatori economici con conseguente dichiarazione di gara deserta (statuizione, quest'ultima, anch'essa annullata in s.g);

– in disparte le problematiche inerenti – una volta riaperta la gara - la verifica eventualmente da effettuarsi in capo all'ATI rimasta in gara dei profili soggettivi rimasti assorbiti a suo tempo nel provvedimento di autotutela del 10.11.2017 per ragioni di economia procedimentale, anche alla luce delle ulteriori sopravvenienze nel frattempo emerse (v. Interdittiva Antimafia della Prefettura di Roma del 3.10.2018), su cui il RUP e Il Commissario ad acta assumeranno le iniziative gestionali che riterranno conformi a legge, gli Enti facenti parte dell'ARO ritengono comunque di dover confermare la perdurante validità delle ragioni di interesse pubblico addotte a supporto della delibera n.4/2018 e la valutazione secondo cui la miglior cura dell'interesse pubblico di cui l'ARO è ex lege titolare è perseguibile unicamente con l'Aggiornamento e revisione del Piano d'Ambito, tale da consentire la necessaria rimodulazione complessiva delle modalità di espletamento del servizio;

– detta valutazione risulta ulteriormente suffragata alla luce degli elementi già ad oggi noti ed acquisiti nell'ambito del procedimento tutt'ora in pieno corso di predisposizione del nuovo Piano, evincibili dalla Relazione economica trasmessa dai progettisti incaricati dall'ARO ed acquisita dall'Assemblea dei Sindaci in data 11/03/2019. Da tale Relazione economica, infatti, è possibile già delineare un quadro sostanzialmente confermativo delle considerazioni tecniche sulla scorta delle quali si era proceduto alla revoca del Piano con la delibera n. 4 del 1.06.2018.

– In particolare, al di là delle specifiche esigenze espresse dai singoli Enti nel corso dell'istruttoria e degli incontri a tal fine svolti presso i sei Municipi, emerge in primo luogo una considerazione di fondo inerente la complessiva maggior omogeneizzazione tra tutti i Comuni delle modalità di progettazione ed esecuzione dei servizi; ciò in ragione del fatto che diversamente da quanto accadde nel 2015, in cui solo tre dei sei comuni avevano già a regime il sistema di raccolta domiciliare, mentre per gli altri tre doveva essere attivato per la prima volta, attualmente per effetto delle gare ponte medio tempore svolte dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 24 l.r. 24/2012, tutti i Comuni dell'ARO si avvalgono di tale sistema e pertanto le stime previsionali dei costi e dei fabbisogni è stata integralmente operata sulla base non di mere proiezioni ma sulla scorta di dati storici derivanti dallo svolgimento di servizi analoghi a quelli da porre a base di gara. Con il non trascurabile risultato di poter formulare previsioni ancorate quanto più possibile ad esigenze concrete e che in molti casi hanno anche generato dei risparmi di spesa consistenti. Tale omogeneità inciderà, auspicabilmente, anche sull'effettiva possibilità per le ditte concorrenti che parteciperanno alla nuova gara, di formulare offerte omogenee per i territori ricompresi nell'Ambito. In due casi (Cellamare e Rutigliano), emerge attualmente invece un maggior costo, dovuto però alla ricordata rimodulazione ed implementazione dei servizi, frutto di una precisa scelta delle due amministrazioni che hanno ritenuto necessario discostarsi dalle scelte operate nella precedente progettazione.

– Ai fini inoltre della determinazione del costo complessivo del capitolo di spesa si è resa infine necessaria una rimodulazione dei costi di smaltimento e/o ricavi, in quanto tali voci di costo sono estremamente variabili e quindi necessitano di costante aggiornamento.;

– A fronte del preminente interesse pubblico alla rivisitazione del Progetto d'Ambito, non può dirsi giuridicamente apprezzabile, in quanto necessariamente recessivo rispetto agli interessi di rango pubblico sopra richiamati, il contrapposto interesse del privato alla conservazione degli atti di gara, anche perché non è ravvisabile in capo al medesimo alcuna posizione consolidata tale da meritare qualificato affidamento. Infatti solo con l'intervento dell'aggiudicazione definitiva l'interessato acquista una posizione giuridica qualificata, meritevole di specifico apprezzamento, potendo fino a quel momento vantare nient'altro che una mera aspettativa alla conclusione in suo favore del procedimento di evidenza pubblica.

– Ciò maggior ragione ove si rammenti che nella stessa disciplina della gara in questione (pag. 36 del Disciplinare) era espressamente previsto che <<la stazione appaltante si riserva il diritto di: a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale in conformità a quanto previsto dall'art. 81 D.lgs n. 163/2006; b) (...) reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; c) non stipulare il contratto, anche quando sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione>>;

– **CONSIDERATO CHE:**

- l'Amministrazione è notoriamente titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e che pertanto, con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, per giurisprudenza ormai consolidata, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti, ad es., *“una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, a seguito di una ponderata valutazione che evidenzia la non convenienza di procedere all'aggiudicazione sulla base del Piano Industriale e/o capitolato predisposto precedentemente, al fine di ottenere un risparmio economico”* (Consiglio di Stato III, 30 luglio 2013, n.4026);

- l'eventuale revoca intervenuta prima di formulare la proposta di aggiudicazione non comporta alcun indennizzo rientrando nella potestà discrezionale dell'ente pubblico il disporre la revoca del progetto di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione delle gara (Consiglio di Stato VI, 6 maggio 2013, n. 2418 TAR Lazio n.2432/2013);

- inoltre, non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dell'unica concorrente rimasta in gara in quanto la conferma della volontà di revocare il piano industriale e conseguente travolgimento integrale degli atti della procedura di gara, interviene in una fase antecedente alla formulazione della proposta di aggiudicazione, fase in cui non si sono consolidate le posizioni della concorrente stessa e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;

CONSIDERATO CHE:

– il potere di revoca esige solo una valutazione di opportunità, sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'Amministrazione Appaltante (cfr. Cons. Stato III sez. 5026/2016);

– dal momento dell'approvazione originaria del Piano Industriale ad oggi sono mutate le circostanze sottese all'identificazione del fabbisogno espresso con il progetto d'ambito e che anche lo stesso bando di gara non risulta più idoneo a perseguire l'interesse pubblico inizialmente individuato;

CONSIDERATO che anche dopo la sentenza del Consiglio di Stato, non è preclusa alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla conferma della revoca del Piano Industriale, atteso che lo stesso non risponde più alle esigenze dei Comuni e continua a sussistere un interesse pubblico concreto ed attuale, che, allo stato, è certamente superiore e prevalente rispetto a quello dell'unico operatore economico rimasto in gara;

RILEVATO, pertanto, che continuano a sussistere e tutti i presupposti per confermare la volontà di revocare il Piano Industriale del Servizio Unitario di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, approvato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'ARO BA 7 n.1 del 10/02/2015;

VISTO l'art.21 della legge 241/1990;

VISTI:

- la Convenzione sottoscritta dai Rappresentanti degli Enti il 21.03.2013
- il T.U.E.L. Approvato con D.lgs. 267 del 18.8.2000;
- la Legge Regionale n. 24/2012e ss.mm.ii.
- lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli n.4, astenuti n.1 (il Sindaco di Triggiano)

DELIBERA

per tutto quanto specificato in narrativa

DI PRENDERE ATTO della sentenza del Consiglio di Stato n.827/2019 con la quale è stata ripristinata l'originaria collocazione in graduatoria dell'ATI Ecotecnica s.r.l./Igeco Costruzioni nella gara d'ambito per l'affidamento del servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indetta dall'Associazione dei Comuni ARO 7 BA Entroterra Pianura;

DI CONFERMARE la revoca della delibera assembleare n.1 del 10/02/2015 - con la quale è stato approvato il Piano Industriale - per tutte le criticità tecnico – economiche emerse e recepite nelle motivazioni degli atti trasmessi dai Comuni facenti parte dell'Ambito di raccolta ottimale – ARO N.7/Bari e sino ad oggi acquisiti;

DI DARE INDIRIZZO al Dirigente dell'Ufficio Comune ARO, per tutto quanto precisato in narrativa, di procedere all'adozione degli atti conseguenziali ed in particolare di proseguire nella predisposizione degli atti finalizzati all'aggiornamento del Piano Industriale necessario per la successiva indizione della gara;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione:

- al Commissario ad Acta della Ager, avv. Gianfranco Grandaliano, per i provvedimenti di competenza;
- ai Comuni del bacino "ARO7/BA" - Entroterra Pianura", per sottoporla all'attenzione dei rispettivi Consigli Comunali;
- all'ATI Ecotecnica s.r.l./ IGECO COSTRUZIONI;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL PRESIDENTE
DONATELLI ANTONIO
(Firma apposta digitalmente)**

**IL SEGRETARIO GENERALE
DI NATALE LUIGI
(Firma apposta digitalmente)**

La presente deliberazione è firmata digitalmente dal Sindaco e dall'Ufficiale verbalizzante ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 22/03/2019 e vi resterà per 15 gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di adozione, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

**IL SEGRETARIO GENERALE DI NATALE LUIGI
(Firma apposta digitalmente)**